AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

352 / 2023 del 28/11/2023

***Oggetto*: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. (ATM) PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO DA PARTE DI IMPRESE/ENTI VERSO I PROPRI DIPENDENTI, AL FINE DI INCENTIVARE L'USO DEI MEZZI PUBBLICI PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA CASA-LAVORO- PROVVEDIMENTI.**

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. (ATM) PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO DA PARTE DI IMPRESE/ENTI VERSO I PROPRI DIPENDENTI, AL FINE DI INCENTIVARE L'USO DEI MEZZI PUBBLICI PER LA MOBILITÀ COLLETTIVA CASA-LAVORO- PROVVEDIMENTI.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 605/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;
- Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.A., con sede a Milano in Foro Buonaparte n. 61, è la Società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, in virtù di apposito mandato del Comune di Milano, nell'area della Metropoli milanese;
- nell'ambito di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998, n. 179) emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti e della Navigazione, in tema di "mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa/lavoro e di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento ambientale, AREU intende positivamente attivarsi per promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo verso i propri dipendenti e collaboratori;
- la Regione Lombardia ha stipulato con ATM una convenzione per poter far sottoscrivere a tariffa agevolata gli abbonamenti annuali per i mezzi di trasporto locali ai propri dipendenti e per quelli degli Enti del Sistema Regionale (SIREG);
- ATM e AREU, in adesione alla predetta convenzione e a seguito all'esito positivo dei contatti intercorsi, hanno determinato di permettere ai dipendenti e collaboratori di AREU la possibilità di stipulare abbonamenti annuali in convenzione per promuovere l'utilizzo della metropolitana e dei mezzi di trasporto di superficie per gli spostamenti casa-lavoro;

CONSIDERATO che vi sono dipendenti e collaboratori di AREU che abitualmente utilizzano la metropolitana e i mezzi di trasporto di superficie quali mezzi di trasporto per raggiungere la sede dell'Agenzia;

CONSIDERATO, altresì, negli anni passati sono state approvate convenzioni anche con TRENORD S.R.L. con la medesima finalità di favorire e incentivare l'uso del treno da parte dei dipendenti e collaboratori di AREU per raggiungere il posto di lavoro;

PRESO ATTO che oggetto della Convenzione in parola è la vendita ai dipendenti e collaboratori di AREU dell'abbonamento denominato "tasso urbano tra 20 e 100" e abbonamenti annuali Area STIBM, il quale prevede che AREU, con l'intento di agevolare la mobilità dei propri dipendenti e collaboratori attraverso l'utilizzo dei mezzi di trasporto di ATM, anticipi il pagamento degli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori, e che predetti importi verranno successivamente, a

decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura, mensilmente portati in detrazione dagli emolumenti dovuti, in 12 rate di pari importo, ai singoli sottoscrittori;

CONSIDERATO, altresì, che, con la sottoscrizione degli abbonamenti in parola, i dipendenti e collaboratori dell'Agenzia che per ragioni di servizio dovessero utilizzare mezzi di trasporto in Milano e Area STIBM, per i quali è possibile servirsi come titolo di viaggio dell'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in parola, non dovranno esporre ad AREU i relativi costi;

RILEVATA la necessità di provvedere, vista la scadenza della convenzione in essere prevista per il giorno 02.01.2024, anche per gli anni 2024 e 2025, al rinnovo della richiamata convenzione così da permettere ai dipendenti e collaboratori di AREU di sottoscrivere abbonamenti denominati "tasso urbano tra 20 e 100" e Area STIBM sempre con l'intento di agevolare la mobilità collettiva casa/lavoro attraverso l'utilizzo dei mezzi di trasporto di ATM;

RICHIAMATE:

- la nota Prot. AREU n. 25389 del 09.11.2023 con la quale ATM ha inviato la documentazione per procedere al rinnovo secondo il nuovo sistema tariffario integrato;
- la nota Prot. AREU n. 25513 del 10.11.2023 con la quale ATM ha confermato la correttezza della documentazione per procedere al rinnovo secondo il nuovo sistema tariffario integrato;

ACQUISITO che AREU, per le motivazioni addotte in premessa, si impegna nei confronti di ATM S.p.A. ad anticipare il pagamento del costo dei singoli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori;

EVIDENZIATO che:

a. gli importi di cui al precedente punto verranno, a decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura da parte di AREU, trattenuti mensilmente dagli emolumenti stipendiali dovuti, in 12 rate di pari importo, ai singoli dipendenti e collaboratori sottoscrittori senza nessun costo e onere economico aggiuntivo;

b. il dipendente o collaboratore che provveda alla sottoscrizione dell'abbonamento annuale in parola, in automatico:

- autorizza preventivamente AREU all'addebito mensile, in decurtazione degli emolumenti spettanti, dell'importo di cui alla precedente lettera a);
- autorizza preventivamente AREU nel caso in cui, a qualunque titolo, il proprio rapporto di lavoro o collaborazione dovesse terminare prima dell'estinzione del debito maturato, a fronte della sottoscrizione dell'abbonamento annuale di cui alla precedente lettera a), a decurtare l'importo totale residuo dovuto all'Agenzia, a saldo di quanto dalla stessa anticipato, direttamente dagli emolumenti spettanti all'atto della cessazione dal servizio al netto dell'eventuale importo ottenuto a titolo di rimborso da parte di ATM S.p.A.;
- si impegna nei confronti di AREU, nel caso in cui l'importo dovuto a titolo di saldo di cui al precedente punto dovesse risultare superiore alle spettanze dovute dall'Agenzia, a liquidare completamente il proprio debito entro e non oltre i 10 giorni antecedenti (termine perentorio) la conclusione del rapporto di lavoro;

- si impegna a non richiedere il rimborso degli eventuali costi sostenuti per mezzi di trasporto in Regione Lombardia per i quali può validamente utilizzare l'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in parola;

RAVVISATO di individuare, così come previsto dalla convenzione, la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali, quale referente aziendale per il rapporto convenzionale in fase di prima attuazione con ATM S.p.A, per i rapporti dando mandato alla stessa di comunicare alla società eventuali comunicazioni di modifica, in caso di impedimenti sopravvenuti, su indicazione della Direzione Strategica;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto del rinnovo della convenzione sottoscritta tra AREU e Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.A., il cui testo è allegato quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, per la sottoscrizione di abbonamenti alla metropolitana e ai mezzi di trasporto di superficie milanesi e Area STIBM da parte dei dipendenti e collaboratori di AREU, al fine di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico per la mobilità collettiva sistematica casa/lavoro;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha validità dal 03.01.2024 al 02.01.2026 con esclusione del tacito rinnovo;
3. di stabilire che AREU, per le motivazioni addotte in premessa, si impegna nei confronti di ATM S.p.A. ad anticipare il pagamento del costo dei singoli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti e collaboratori;
4. di determinare che:
   a. gli importi di cui al precedente punto verranno, a decorrere dal mese seguente al pagamento della fattura da parte di AREU, trattenuti mensilmente dagli emolumenti stipendiali dovuti, in 12 rate di pari importo, ai singoli dipendenti e collaboratori sottoscrittori senza nessun costo e onere economico aggiuntivo;
   b. il dipendente o collaboratore che provveda alla sottoscrizione dell'abbonamento annuale in parola, in automatico:
      - autorizza preventivamente AREU all'addebito mensile, in decurtazione degli emolumenti spettanti, dell'importo di cui alla precedente lettera a);
      - autorizza preventivamente AREU nel caso in cui, a qualunque titolo, il proprio rapporto di lavoro o collaborazione dovesse terminare prima dell'estinzione del debito maturato, a fronte della sottoscrizione dell'abbonamento annuale di cui alla precedente lettera a), a decurtare l'importo totale residuo dovuto all'Agenzia, a saldo di quanto dalla stessa anticipato, direttamente dagli emolumenti spettanti all'atto della cessazione dal servizio al netto dell'eventuale importo ottenuto a titolo di rimborso da parte di ATM S.p.A.;
      - si impegna nei confronti di AREU, nel caso in cui l'importo dovuto a titolo di saldo di cui al precedente punto dovesse risultare superiore alle spettanze dovute dall'Agenzia, a liquidare completamente il proprio debito entro e non

oltre i 10 giorni antecedenti (termine perentorio) la conclusione del rapporto di lavoro;

- si impegna a non richiedere il rimborso degli eventuali costi sostenuti per mezzi di trasporto in Regione Lombardia per i quali può validamente utilizzare l'abbonamento annuale sottoscritto attraverso la convenzione in parola;

5. di individuare, così come previsto dalla convenzione, la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali, quale referente aziendale per il rapporto convenzionale in fase di prima attuazione con ATM S.p.A, dando mandato alla stessa di comunicare alla società eventuali comunicazioni di modifica, in caso di impedimenti sopravvenuti, su indicazione della Direzione Strategica;
6. di dare atto che gli oneri economici nei confronti dell'Azienda Trasporti Milanesi SPA, che derivano dall'anticipo da parte di AREU del pagamento dei singoli abbonamenti che verranno sottoscritti dai propri dipendenti, sono totalmente compensati dalla trattenuta mensile effettuata sugli emolumenti stipendiali dei dipendenti stessi, contabilizzando il credito nei confronti del personale al conto della contabilità aziendale n. 10202645 "Crediti verso dipendenti per abbonamenti mobilità collettiva;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO
DA PARTE DI AZIENDE VERSO I PROPRI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, PENSIONATI E FAMILIARI

Tra **AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A.**, con sede in Milano, Foro Buonaparte, 61 - (in seguito indicata come **ATM**), C.F. 97230720159 e P. I.V.A. 12883390150, rappresentata dal Procuratore ing. Paolo Marchetti;
e
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA– (in seguito indicata anche come **Azienda Convenzionata**) - con sede legale in MILANO, Via VIALE MONZA, n°223, iscritta al registro delle imprese di MILANO C.F. 1151350960 e P. I.V.A. 1151350960, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. ALBERTO ZOLI, in qualità di DIRETTORE GENERALE, munito dei necessari poteri di firma;
di seguito ATM e Azienda Convenzionata anche definite singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

Premesso che:

a. nell'ambito di quanto disposto con DM 27/3/1998 del Ministero dell'Ambiente in tema di "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" e dalle norme successive emanate per favorire il trasporto collettivo e la mobilità integrata e ridurre il tasso di inquinamento ambientale, le Parti hanno avviato un confronto finalizzato alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico ed alla soddisfazione delle esigenze di mobilità sistematica degli dell'Azienda Convenzionata (e loro familiari);
b. per raggiungere i predetti obiettivi ATM propone all'Azienda Convenzionata l'acquisto di abbonamenti a tariffa "Key Account", deliberata del Comune di Milano;
c. l'Azienda Convenzionata esprime la propria volontà di procedere all'acquisto, a favore dei propri amministratori, dipendenti e pensionati e/o loro familiari, di abbonamenti annuali personali al Trasporto Pubblico Locale (TPL) a tariffa dedicata per amministratori, dipendenti e pensionati ed a tariffa ordinaria per i loro familiari;

ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1 - Richiamo delle premesse - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2 - Finalità della Convenzione - Sulla scorta della anzidetta normativa in materia di "Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree urbane" da parte di ATM e del Comune di Milano, la presente Convenzione intende incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico collettivo e migliorare le condizioni inerenti la mobilità sostenibile.

3 - Oggetto della Convenzione - Con la presente Convenzione, l'Azienda Convenzionata si impegna ad acquistare da ATM abbonamenti annuali personali al TPL a tariffa dedicata per amministratori, dipendenti e pensionati ed ordinaria per i loro familiari, a pubblicizzare, tra i propri amministratori, dipendenti e pensionati, l'utilizzo del trasporto collettivo ed a porre in essere, entro i limiti di cui alla presente, attività utili a tale scopo. Essa sarà pertanto responsabile dei contenuti delle informazioni diffuse ai propri amministratori, dipendenti e pensionati, sollevando e tenendo indenne ATM da ogni azione, richiesta o pretesa avanzata da terzi per il risarcimento del danno. ATM a sua volta si impegna, entro i limiti e le facoltà che le sono state conferite dal Comune di Milano, ad applicare ad amministratori, dipendenti e pensionati dell'Azienda Convenzionata le tariffe agevolate loro dedicate dall'Ente stesso, e le tariffe ordinarie ai loro familiari, per l'acquisto di abbonamenti annuali al TPL elencati nell'Allegato 1. Destinatari della presente Convenzione sono i dipendenti e pensionati dell'Azienda Convenzionata, intesi come i lavoratori legati alla stessa da rapporto di lavoro, o come ex dipendenti dalla stessa posti in quiescienza, gli amministratori ed i loro familiari.

4 - Durata - La presente Convenzione avrà validità fra le Parti per la durata di 24 mesi, dalla data di sottoscrizione, e scadrà automaticamente, senza necessità di disdetta alcuna, salvo richiesta o proposta di rinnovo tra le Parti, con un anticipo non inferiore a 2 mesi dalla scadenza, inviata all'indirizzo di cui al successivo art. 6 della presente Convenzione. ATM avrà la facoltà di non rinnovare la Convenzione se, per ciascun anno di vigenza della Convenzione, le richieste di abbonamento, tra nuovi e/o vecchi abbonati, fossero inferiori alle 20 unità. In caso di rinnovo le Parti procederanno alla sottoscrizione di quanto concordato. Gli effetti del mancato rinnovo della Convenzione non si estenderanno agli abbonamenti già richiesti e pagati dall'Azienda Convenzionata e continueranno ad essere validi fino alla scadenza.

5 - Divulgazione della Convenzione – L'Azienda Convenzionata si impegna a pubblicizzare, con le frequenze e le tempistiche che riterrà a proprio insindacabile giudizio più opportune:
- la possibilità per amministratori, dipendenti e pensionati di acquistare abbonamenti annuali al TPL alle tariffe agevolate o ordinarie, come riportato nell'Allegato 1, per loro stessi e/o per i loro familiari;
- i benefici, anche fiscali, riconosciuti ai titolari di abbonamento annuale al trasporto pubblico locale;
- le particolari ed ulteriori offerte promozionali che ATM si riserva di effettuare anche ai familiari degli abbonati aderenti alla Convenzione;
- il nominativo del Referente, o del Mobility Manager, interlocutore diretto di amministratori, dipendenti e pensionati dell'Azienda Convenzionata, che segue per conto della stessa le tematiche afferenti la mobilità collettiva nonché le richieste e/o il ritiro e/o la consegna e/o la restituzione degli abbonamenti acquistati dall'Azienda Convenzionata.

Al fine di verificare gli effetti della presente Convenzione, le Parti potranno fissare incontri finalizzati a concordare eventuali azioni congiunte dirette a migliorare il grado di soddisfazione degli utenti – amministratori, dipendenti e pensionati.

6 - Responsabili della Convenzione e Comunicazioni - Ciascuna delle Parti si impegna a nominare un proprio Responsabile che costituirà l'unico interlocutore autorizzato dalle Parti a gestire tutti i rapporti inerenti all'esecuzione della presente Convenzione. A tal fine, i Responsabili potranno valersi dell'opera di sostituti e/o delegati da loro nominati anche per singole tipologie di attività. La nomina dei Responsabili dovrà essere comunicata all'altra Parte prima della data di decorrenza della presente Convenzione. Qualsiasi variazione della persona affidataria della gestione della presente Convenzione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra Parte, con un anticipo non inferiore a 10 giorni dalla variazione.
Nel caso in cui ciò non si verificasse, le Parti declinano reciprocamente ogni responsabilità per disservizi che dovessero verificarsi nella fase di esecuzione della presente Convenzione.
Per ogni comunicazione inerente la presente Convenzione, le Parti dichiarano di voler ricevere tali comunicazioni presso:
- AREU. – Via A. CAMPANINI, n 6 – cap. 20124 MILANO - PEC:PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT
- ATM SpA – Foro Buonaparte, 61 – 20121 Milano - Key-Account@atm.it

7 - Modalità di acquisto – L'amministratore, il dipendente o pensionato interessato all'acquisto dell'Abbonamento, per se stesso e/o per un proprio familiare, dovrà formalizzare la richiesta al Responsabile della Convenzione che, preventivamente autorizzato al trattamento dei dati personali dal richiedente, ex "GDPR" infra citato, provvederà a collegarsi direttamente al sito ATM, seguendo la procedura on-line per la richiesta o il rinnovo degli abbonamenti. Il prezzo dell'abbonamento annuale sarà, per ciascun richiedente aderente all'iniziativa per se stesso e/o per un proprio familiare, quello indicato nell'Allegato 1 per tipologia corrispondente. Le richieste di rinnovo o di nuovi abbonamenti dovranno essere inserite, entro il 10 del mese, nell'area riservata "Imprese e Fornitori" del sito ATM mediante le credenziali attribuite, in via esclusiva, al Responsabile della Convenzione. A scadenza del termine previsto per l'inserimento delle richieste, ATM invierà al Responsabile della Convenzione email di riepilogo con quantità, decorrenza e prezzo degli abbonamenti inseriti sulla base di quanto stabilito dall'Allegato 1.

Gli abbonamenti annuali di nuova emissione verranno consegnati mensilmente, prima della decorrenza di validità dell'abbonamento, da un vettore incaricato da ATM presso la sede/domicilio aziendale, con addebito **di 15 euro** (Quindici/00) per il servizio aggiuntivo di consegna mensile.

All'atto del ritiro è richiesta la sottoscrizione della ricevuta attestante l'avvenuta consegna/ritiro. In caso di rinnovo, l'abbonato dovrà procedere all'attivazione del contratto seguendo le istruzioni ricevute via email all'acquisto.

L'abbonamento annuale di nuova emissione dovrà essere ritirato dal beneficiario secondo le modalità previste dall'Azienda Convenzionata aderente alla Convenzione ed avrà efficacia a partire dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di emissione.

8 - Restituzione abbonamento e risoluzione rapporto di lavoro - La restituzione di un abbonamento, con un residuo di validità, potrà avvenire ai sensi dell'Art. 31, comma 2 lett. c), del Regolamento Regionale n. 4 del 10 giugno 2014, riportata nell'Allegato 1.

ATM rimborserà all'Azienda Convenzionata aderente alla Convenzione il valore residuo proporzionalmente al periodo non goduto in misura pari al 100% della differenza tra quanto pagato e quanto avrebbe dovuto pagare se avesse acquistato mensilmente il corrispondente abbonamento mensile a tariffa ordinaria, considerando le frazioni di mese come intero. In caso di anticipata risoluzione e/o cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, ATM si impegna a consentire l'utilizzo dell'abbonamento sino alla scadenza della validità.

9 - Smarrimento, deterioramento e furto - In caso di smarrimento, deterioramento o furto dell'abbonamento, ATM rilascerà direttamente al beneficiario del titolo di viaggio un abbonamento sostitutivo, alle medesime condizioni, al costo di € 15 che dovrà essere corrisposto direttamente dal medesimo ad ATM al momento del rilascio del documento. La richiesta di sostituzione dovrà essere presentata direttamente dal beneficiario del titolo di viaggio interessato, sotto la sua totale responsabilità, e dovrà essere corredata dalla dichiarazione di smarrimento, di deterioramento o di furto dell'abbonamento originale. Il costo del duplicato dell'abbonamento non è rimborsabile in nessun caso.

10 - Corrispettivi e modalità di pagamento - I corrispettivi che l'Azienda Convenzionata pagherà ad ATM per ogni singolo abbonamento sono quelli indicati all'Allegato 1, salvo eventuali variazioni decise dagli Enti preposti. ATM emetterà ogni mese fattura intestata all'Azienda Convenzionata ed inviata all'indirizzo indicato dal Responsabile per l'importo corrispondente al controvalore degli abbonamenti emessi e consegnati nel mese precedente. La fattura, a richiesta, potrà indicare il numero dell'Ordine di Acquisto, l'oggetto, nonché la data di validità degli abbonamenti. I corrispettivi verranno liquidati dall'Azienda Convenzionata entro 30 giorni data fattura mediante bonifico bancario con valuta fissa sull'appoggio che ATM comunicherà entro la data di efficacia della presente Convenzione.
Il mancato pagamento anche di una sola fattura potrà determinare, a insindacabile valutazione di ATM, il blocco delle vendite sino a chiarimento delle posizioni inevase. Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte. Nessun corrispettivo è previsto per l'Azienda Convenzionata per l'attività posta in essere in favore dei propri amministratori, dipendenti e pensionati e loro familiari, ivi compresa, quella della custodia o dell'addebito rateizzato, a listino, dell'importo che gli stessi dovessero corrispondere per l'acquisto degli abbonamenti richiesti.

11 - Risoluzione e Recesso - Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la presente Convenzione ex art. 1456 C.C. qualora l'altra versi in stato d'insolvenza o deliberi la liquidazione volontaria. Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la presente Convenzione anche ove l'altra violi anche uno degli obblighi pattiziamente assunti ed in particolare quelli dei seguenti articoli: 7 (Modalità di acquisto); 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento; 12 (Tutela dei dati personali); 13 (Riservatezza, Codice Etico, Codice di Comportamento 231 e Modello Anticorruzione). La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione della presente Convenzione, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto dalla Convenzione, od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti. Ciascuna Parte potrà esercitare in ogni momento la facoltà di recesso, anche solo parzialmente, dalla presente Convenzione, dandone avviso con comunicazione scritta all'indirizzo di cui all'art. 6 da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza oneri, risarcimenti od indennità. Resta inteso che gli abbonamenti già emessi e pagati che non abbiano esaurito la validità continueranno ad essere validi fino alla scadenza.

12 - Tutela dati personali - Le Parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento ai fini della fruizione ed erogazione dei servizi connessi alla presente Convenzione, dichiarano reciprocamente di aver preso visione delle nuove Informazioni agli interessati ex art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR), qui di seguito richiamate e comunque consultabili integralmente sui rispettivi siti web delle Parti. Le Parti si impegnano a osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nazionali ed europee, con specifico riferimento al (GDPR), e a farle osservare e rispettare a tutti i soggetti autorizzati e agli eventuali responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere trattati da parte dell'Azienda Convenzionata aderente alla Convenzione, nelle figure dei Responsabili della stessa Convenzione e/o loro delegati, per attività connesse alla relativa gestione. Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a portare a conoscenza degli interessati le informazioni ex art. 13 GDPR e a raccogliere l'eventuale consenso. A tal riguardo, al fine di una corretta esecuzione del trattamento dei dati, ATM si impegna a fornire l'informativa, qui allegata, direttamente all'abbonato o alla persona dell'Azienda Convenzionata aderente a tal fine delegata, che si impegnerà a farla recapitare, ex art. 14 comma 3 del GDPR, all'amministratore, dipendente, pensionato e/o al di lui familiare che ha perfezionato l'acquisto dell'Abbonamento (Allegato 2). ATM si impegna inoltre a fornire adeguate istruzioni in tema di sicurezza informatica e ad adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. ATM si impegna a provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza ed aggiornamento dei sistemi informativi aziendali (anche in caso ci si avvalga di soggetti terzi per l'infrastruttura IT) sui quali siano eventualmente presenti tali dati personali, nonché di verificare il corretto funzionamento e controllo dei sistemi sui quali poggiano tali informazioni e dati personali. Le Parti si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure. Le Parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento. In caso di Data Breach le Parti attiveranno, per quanto di competenza, le misure necessarie a fronteggiare la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, dandone notizia all'interessato. Le Parti, infine, si impegnano a collaborare reciprocamente nel caso in cui si renda necessario accedere ai dati rispettivamente detenuti per andare incontro a richieste provenienti dall'interessato, dall'Autorità di controllo o dall'Autorità Giudiziaria.

13 - Riservatezza, Codice Etico, Codice di Comportamento 231 e Modello Anticorruzione – Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e di aver preso visione, sui rispettivi siti web, delle rispettive norme: del Codice Etico, del Codice di Comportamento 231, del Modello 231 e del Modello Anticorruzione e Trasparenza. Le Parti si impegnano a riconoscere tali norme come parte integrante del presente contratto e, nel puntuale rispetto delle stesse, a non porre in essere alcun comportamento in contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà ad ognuna delle Parti il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto di rivalersi sull'Impresa per eventuali danni conseguenti. Le Parti si impegnano a garantire che, da parte dei rispettivi dipendenti e collaboratori, saranno rispettati i principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento 231, del Modello 231 e del Modello Anticorruzione e Trasparenza delle Parti stesse. Le Parti si impegnano a mantenere in ogni caso riservate tutte le informazioni di cui verranno rispettivamente a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, a non utilizzare i rispettivi marchi o le rispettive denominazioni e a non fare riferimento a rapporti tra esse intercorrenti (anche dopo l'esecuzione della Convenzione) per scopi pubblicitari, promozionali o di altra natura senza la previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, ciascuna di esse manterrà indenne l'altra parte da qualsiasi danno, onere o spesa, che dovesse derivare alla medesima o a terzi per violazione degli impegni relativi al corretto trattamento dei dati, o comunque di quanto ivi previsto o di comportamenti addebitabili a dipendenti e amministratori, rappresentanti, o collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti medesime.

14 - Controversie e Foro Competente– Alla presente Convenzione si applica la legge italiana e ad ogni controversia, da essa derivante o ad essa connessa, le Parti riconoscono in via esclusiva la competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Milano.

15 - Spese contrattuali - La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale composta da n. 5 pagine, allegati compresi, è soggetta ad imposta di bollo solo in caso d'uso e viene sottoscritta digitalmente tra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole della presente Convenzione sono state integralmente e liberamente negoziate per cui non trova applicazione l'art. 1341 cc.

per l'Azienda Trasporti Milanesi
Direttore Strategia e Sviluppo Business
Paolo Marchetti
Firmato digitalmente

PER AREU
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ALBERTO ZOLI
(Legale Rappresentante o procuratore speciale)
Firmato digitalmente

*****

L'Azienda Convenzionata dichiara di aver preso visione della nuova Informativa in materia di protezione dei Dati Personali, riportata in sintesi all'art. 12 della presente Convenzione e riportata integralmente sul sito www.atm.it; si impegna ad osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, dei propri amministratori, dipendenti e pensionati (o dei familiari in caso di estensione a quest'ultimi dell'acquisto tramite Convenzione); garantisce di aver comunicato i contenuti e le condizioni della stessa alle persone che intendono avvalersi della Convenzione con ATM.

(DOTT. ALBERTO ZOLI)
(Legale Rappresentante o procuratore speciale)
Firmato digitalmente

Allegati: **Allegato 1 – Prodotti, Tariffe applicate con scontistica di riferimento/Allegato 2 – Informativa Privacy**

Copia informatica per consultazione